

**Convenzione per attività di Medico Competente Aziendale ai sensi del
D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i. presso AV1 (ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino).
Funzione di Medico Competente Coordinatore AV1**

T R A

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata "Azienda Ospedaliera"), con sede legale in P.Le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda medesima

E

L'ASUR – Area Vasta 1 (in seguito denominata "Area Vasta 1"), con sede legale in Via Oberdan n. 2 – Ancona (AN), Codice Fiscale e Partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini

PREMESSO CHE:

con determina del Direttore Generale ASUR n. 414 del 26.4.2010 e successiva nota ASUR DG prot. 13093 del 14.6.2011, il Dirigente Medico Dott. Nicola Nardella, a tutt'oggi Medico Competente dell'Azienda Ospedaliera, in possesso dei necessari requisiti previsti dal dal D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i., veniva incaricato quale Medico Competente dell'allora Zona Territoriale n. 2 di Urbino;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera si impegna a garantire, in favore dell'Area Vasta 1 (per le attività di visita afferenti all'ex ZT2 Urbino) le funzioni di Medico Competente previste dal D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i., per il tramite di proprio Dirigente Medico in possesso degli idonei requisiti.

Il professionista, che nel caso di specie deve svolgere la funzione di Coordinatore dell'intero settore della Medicina Competente dell'Area Vasta 1 nonché l'attività che si dovesse rendere eventualmente necessaria per la sostituzione degli altri Medici Competenti dell'Area Vasta 1 in periodi di assenza ovvero supportare gli stessi per necessità che dovessero presentarsi.

ART. 2

L'attività di cui al precedente articolo 1 viene svolta presso la sede dell'Area Vasta 1 che si impegna a mettere a disposizione del professionista individuato idonei locali e le necessarie attrezzature.

La suddetta attività è articolata come segue:

A) attività di visita medica

- esercitata prevalentemente presso il territorio di competenza della ex ZT 2 di Urbino e in caso di necessità specifiche in tutto il territorio dell'ASUR Area Vasta 1;

B) altre attività *previste e collegate* al T.U. in materia di salute e sicurezza DL 81/2008

Le medesime (compreso l'esercizio di funzioni di Medico Coordinatore) sono esercitate:

- presso le aree di competenza distrettuale, del Dipartimento di Prevenzione e degli stabilimenti Ospedalieri (Urbino, Fossombrone, Pergola, Cagli, Sassocorvaro) di tutta l'area Vasta 1;
- presso la sede amministrativa dell'Area Vasta 1 – Fano;
- presso la sede dell'Ufficio Tecnico AV1 collocata nel Blocco D dell'Ospedale Santa Croce di Fano.

ART. 3

Le prestazioni verranno eseguite al di fuori dell'orario di lavoro istituzionale del professionista dipendente dell'Azienda Ospedaliera e comunque nel rispetto prioritario delle esigenze del servizio di appartenenza, di norma tramite un accesso settimanale, ovvero tramite le sedute che si rendessero necessarie per garantire l'attività di all'art.1.

Il calendario degli accessi verrà adeguatamente programmato d'intesa tra il professionista e la Direzione Medica di Presidio dell'Ospedale di Urbino.

Per i relativi trasferimenti il professionista è autorizzato esclusivamente all'uso del mezzo proprio senza previsione di alcun rimborso spese.

ART. 4

A fronte dello svolgimento dell'attività oggetto di convenzione, l'Area Vasta 1 si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliera un compenso mensile pari a euro 1.666,67, oltre all'IRAP nella misura vigente.

A tal fine, l'Area Vasta 1 provvede a trasmettere trimestralmente all'Azienda Ospedaliera la distinta degli accessi effettuati dal professionista riportante date e orari, debitamente validata dalla Direzione Medica di Presidio dell'Ospedale di Urbino.

L'Azienda Ospedaliera provvederà conseguentemente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, ad emettere relativa fattura.

L'Area Vasta 1 si impegna a corrispondere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, quanto dovuto all'Azienda Ospedaliera, la quale disporrà poi il pagamento delle spettanze al professionista avente diritto, nella misura prevista dalla normativa vigente in materia, trattenuta la percentuale del 5%.

Le parti danno atto che il compenso di cui al comma 1 del presente articolo è stato determinato in relazione al numero annuo di dipendenti da sottoporre a visita ed in relazione al livello di responsabilità assegnato al professionista in qualità di Coordinatore dell'intero settore della Medicina Competente dell'Area Vasta 1.

ART. 5

La presente convenzione avrà durata dall'1.1.2017 al 31.12.2017 ed è rinnovabile tramite approvazione di successivo atto.

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima, ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all'altra mediante raccomandata a.r., rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento. Restano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

ART. 6

In riferimento alla attività oggetto di convenzione l'Area Vasta 1 garantisce al professionista dipendente dell'Azienda Ospedaliera la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi, con esclusione del dolo e della colpa grave, ai sensi dell'art. 21 CCNL della Dirigenza medica 2002-2005 s.m.i..

ART. 7

Il professionista dipendente dell'Azienda Ospedaliera è tenuto al rispetto e alla puntuale applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio in oggetto, in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 9

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione il foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

ART. 10

Il presente atto, ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Fano (PU) _____

Pesaro (PU) _____

ASUR MARCHE

Il Direttore di Area Vasta 1
(Dott. Giovanni Fiorenzuolo)

**Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord**

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Maria Capalbo)
